

GL /XQHGu PDJJLR

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica    Università e formazione</b>				
12	Il Sole 24 Ore	29/05/2023	<i>Tecnici subito abilitati con il percorso di laurea (V.Uva)</i>	3
<b>Rubrica    Professionisti</b>				
IV	Italia Oggi Sette	29/05/2023	<i>Equo compenso e Corte Ue tutelano i parametri forensi (D.Ferrara)</i>	4
<b>Rubrica    Fisco</b>				
1	Il Sole 24 Ore	29/05/2023	<i>Bonus casa e 110% spalmati in 10 rate: chance non per tutti (E.De Pizzol)</i>	5

3

**LAUREE ATTIVE**

In edilizia, agroalimentare e tecnologie dell'informazione: sono tre i percorsi professionalizzanti attivi in molte Università

**PANORAMA**

**TITOLI PROFESSIONALIZZANTI**

**Tecnici subito abilitati con il percorso di laurea**

Si accorcia l'accesso ad alcune professioni tecniche: le tre lauree professionalizzanti diventano anche abilitanti. In altre parole già in sede di laurea sarà prevista una prova pratica aggiuntiva che rappresenterà la porta di ingresso immediato agli Albi. Sono pronti infatti – e attendono solo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» – i decreti di attuazione della legge 163/2021 sulle professionalizzanti. Si tratta della LPO1 per le professioni tecniche per l'edilizia, della LPO2 per le professioni tecniche, agrarie, alimentari e forestali e della LPO3 per le professioni tecniche industriali dell'informazione.

Due le principali novità – che scatteranno dal prossimo anno accademico – contenute nei decreti. La prima, appunto, è la disciplina di dettaglio sull'esame di abilitazione agganciato alla laurea che si baserà sull'esperienza svolta durante il tirocinio e l'altra è la possibilità di scegliere, in base al percorso accademico svolto, tra più Albi per l'iscrizione. Ad esempio la laurea Lpo1 consentirà di scegliere tra l'iscrizione all'Albo geometri e a quello dei periti industriali, mentre la LPO2 abiliterà all'Albo degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali.

Per questi ultimi i decreti avviano anche il riordino: «Operano una semplificazione delle specializzazioni nelle quali è suddiviso l'Albo – precisa Giovanni Esposito, presidente del Consiglio nazionale di categoria – dalle 26 attuali alle otto sezioni, più rispondenti al mercato odierno della professione».

— **Valeria Uva**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**PROCESSO E LIQUIDAZIONE AL DIFENSORE**

# *Equo compenso e Corte Ue tutelano i parametri forensi*

DI DARIO FERRARA

**E'** grazie alle norme interne sull'equo compenso per gli avvocati e alle sentenze della Corte di giustizia europea che il giudice, nel liquidare il compenso al difensore, non può scendere sotto il minimo dei parametri forensi così come modificati dal dm 37/2018. Da una parte la legge 205/17, che ha modificato sul punto la legge professionale dell'avvocatura, impone al giudice di fare riferimento agli standard approvati dal ministero della Giustizia per riequilibrare il rapporto con i contraenti forti, facendo in modo che il compenso sia proporzionato all'attività svolta; dall'altra parte i giudici Ue ritengono lecite tariffe professionali fissate da un organismo pubblico nel rispetto di criteri di interesse collettivo definiti dalla legge. E quanto emerge dalla sentenza 10466/23, pubblicata il 19 aprile dalla seconda sezione civile della Cassazione.

**Scelta normativa.** Viene accolto il ricorso proposto dall'automobilista dopo che sono liquidate in soli 300 euro le spese di giudizio di primo grado sull'annullamento della cartella di pagamento per multe arretrate. Nella vigenza dei parametri di cui al dm 55/2014 il giudice poteva liquidare sotto la soglia minima a patto di motivare. Dopo le modifiche introdotte dal dm 27/2018, invece, non è più consentita la liquidazione che risulta da una riduzione di più del 50 per cento dei parametri medi. E ciò per una scelta normativa intenzionale: il legislatore ha voluto ridurre la discrezionalità dei giudici e garantire più uniformità nelle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello di prestazione professionale. Anche il Consiglio di Stato nel parere 2703/17 ha raccomandato sul punto di non usare più la locuzione «di regola» nel disciplinare la riduzione sotto i minimi, ma di indicare con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie più basse.

**Restrizioni alla concorrenza.** Con la legge sull'equo compenso il giudice del merito applica i parametri per rimediare alle clausole vessatorie predisposte dai contraenti forti nelle convenzioni gli avvocati, mentre la Corte di giustizia europea ammette eventuali restrizioni alla concorrenza se sono necessarie a conseguire obiettivi legittimi. Adesso la parola passa al giudice del rinvio.

© Riproduzione riservata





